

ATTUALITÀ

In evidenza

di Claudio De Albertis

presidente Assimpredil Ance



Gli istituti del concordato preventivo, della ristrutturazione del debito e del concordato in continuità hanno dimostrato grossi limiti che rendono necessario un ripensamento complessivo e alcuni urgenti interventi correttivi finalizzati a evitare condotte fraudolente e a bilanciare i contrapposti interessi in gioco.

Crisi d'impresa

Fallimento, concordato e altri strumenti

Dal 2008 a oggi sono circa 11.200 le imprese di costruzioni fallite e molte altre aziende del settore affrontano le difficoltà economiche ricorrendo a istituti concorsuali di recente istituzione, varati nell'anno passato, come strumenti per superare la grave situazione emergenziale: il **concordato preventivo in bianco o in continuità e agli accordi per la ristrutturazione del debito**.

Questi strumenti avrebbero dovuto consentire, pur in una situazione di conclamata difficoltà, di salvaguardare l'azienda intesa come il complesso di beni organizzati per la produzione, il know-how, le risorse umane, il portafoglio clienti e la conoscenza dei mercati di sbocco e di approvvigionamento. Un salvataggio per permettere all'impresa debitrice un nuovo inizio di attività, un ritorno al valore e alla produzione di flussi di cassa sufficienti a soddisfare gli interessi dei creditori.

Le aspettative del legislatore sono però state ampiamente disattese perché non si è realizzata quasi mai una reale tutela dell'azienda, ma solo del singolo debitore, a scapito di una molteplicità di creditori che, viceversa, sono portatori di un'economia attiva. In altri termini, i creditori – che in questa difficile congiuntura economica stanno anch'essi faticosamente lottando per sopravvivere – vengono utilizzati quali ammortizzatori delle aziende in crisi. Gli istituti del concordato preventivo, della ristrutturazione del debito e del concordato in continuità nella loro applicazione pratica hanno dimostrato grossi limiti che rendono necessario un ripensamento complessivo e, nell'immediato, alcuni urgenti interventi correttivi finalizzati a evitare condotte fraudolente e a bilanciare i contrapposti interessi in gioco.

La revisione normativa dovrebbe prevedere norme in grado sia di accompagnare in modo dignitoso le imprese destinate a uscire dal mercato, sia di realizzare ogni possibile aiuto alle imprese in difficoltà.

Il concordato c.d. in bianco, per esempio, anziché rappresentare – come nell'intento del legislatore – un meccanismo a tutela dell'azienda, è stato utilizzato in funzione di mera protezione del debitore a cui questi ricorre davanti al rischio di istanze di fallimento o per bloccare quelle presentate. Per questa ragione occorre valutare l'opportunità di mantenere un simile istituto (che non ha dato nessun risultato in termini di tutela del patrimonio aziendale) e in ogni caso va ridotto a 60 giorni

il termine entro cui il debitore deve presentare il piano di concordato. In secondo luogo, si ritiene che debbano essere irrobustiti gli obblighi informativi del debitore. La richiesta di **maggior trasparenza** potrebbe essere attuata prevedendo l'obbligo di informare tutti i creditori dell'avvenuto deposito della domanda di concordato in bianco, compresi anche i possibili «aventi causa», evidenziando la situazione pre-concorsuale negli ordini e nei contratti.

Le maggiori perplessità riguardano, tuttavia, il **concordato in continuità**, che può portare a un vantaggio competitivo del debitore alterando le regole della sana concorrenza.

Per evitare che l'istituto possa essere uno strumento improprio di «esdebitazione» e quindi una «ripartenza» a danno di altri operatori, è necessario che venga stabilita **una percentuale minima** di soddisfazione dei creditori almeno pari al 40%.

Inoltre nella fase di concordato, con riferimento agli appalti pubblici, mentre è consentita la prosecuzione di commesse già in essere, deve essere rivista **la possibilità di partecipare a nuove gare**. Per quanto riguarda la disciplina generale degli istituti concordatarini si ritiene necessario realizzare **un maggior coinvolgimento dei creditori** nelle decisioni, anche attraverso una diversa definizione

ne delle maggioranze per l'approvazione delle proposte di concordato e rafforzando il loro ruolo nella vigilanza.

La crisi d'impresa è un argomento di ampio respiro e complessità che merita adeguata riflessione e ponderazione: la gravità della situazione economica impone, al di là di questi minimi correttivi, una rivisitazione dell'intera materia concorsuale, che tocchi i temi dei crediti privilegiati e della par condicio creditorum, del ruolo e dei costi dei professionisti cui è affidata la redazione del piano che depauperano gli asset della società. Si impone, però, soprattutto una considerazione generale: gli strumenti concordatarini non possono essere lo strumento principale per la risoluzione della grave situazione economica.

Bisogna prendere atto che l'attuale congiuntura è così grave da richiedere misure incisive a supporto delle aziende, con strumenti in grado di favorire l'emersione e la gestione **tempestiva** della crisi perché è fondamentale poter agire su un soggetto che abbia ancora qualche reale possibilità di rilancio e di riorganizzazione dell'attività aziendale.